atti processuali, in particolare previste dagli artt. 156 e 157 c.p.c. (52). Quanto si è detto trova ulteriore e precisa conferma sul piano testuale, posto che l'art. 21, dopo il riferimento appena fatto all'art. 160 c.p.c., parla della sanatoria delle così individuate nullità della notificazione degli atti impugnati in forma tutt'affatto specifica ed autonoma (« sempre che non si sia verificata sanatoria »), con ciò sottolineando la non identificazione di tale prevista sanatoria con quelle altrimenti già contenute negli artt. 156 e 157, richiamati dallo stesso art. 160 c.p.c.

Dal *punto di vista dogmatico*, già si è avuto modo di ricordare l'autorevole insegnamento dell'Allorio, che riporta la non ritenuta sanabilità della nullità dei vizi di notifica degli atti finanziari per raggiungimento dello scopo, asseritamente derivabile dalla proposizione del ricorso, ad un rigoroso concetto di ricettizietà dell'atto finanziario, dove l'elemento della notifica dell'atto assume valore di un « atteggiamento essenziale » dell'atto stesso (53).

---

(52) Merita di essere qui ricordata la motivazione di Cass. civ., 8 novembre 1974, n. 3426, in *Foro it.*, 1975, I, 1426 ss., a proposito della sanabilità o meno del vizio di notifica del decreto di esproprio per effetto della proposta opposizione alla stima davanti all'a.g.o.: « l'art. 156 cod. proc. civ. non è applicabile alla fattispecie, in quanto detto articolo è applicabile solo nel caso di nullità riguardanti atti processuali e cioè quegli atti che danno inizio al procedimento giudiziario e vengono attuati nel corso di esso. Invece la notificazione del decreto di espropriazione, pur essendo preordinata ad un eventuale giudizio, ha un carattere autonomo ed indipendente nel giudizio di opposizione alla stima e costituisce solo una condizione per l'eventuale esercizio del diritto di opposizione alla stima. Pertanto della validità della notificazione del decreto di espropriazione va giudicato sulla base dei principi generali. I quali importano che, stabilendo la legge il tipo di attività idonea alla comunicazione del decreto di espropriazione ai fini dell'opposizione e derivando dalla regolare effettuazione della notificazione prescritta l'inizio del termine di decadenza assegnato per impugnare la stima, l'atto che non riveste i precisi requisiti voluti dalla legge, fra cui quello che la notificazione avvenga a mezzo di ufficiale giudiziario, non è idoneo a far decorrere il termine. Quindi non ha rilievo che, comunque, l'atto sia venuto a conoscenza dell'interessato, riguardando la legge solo l'effetto formale e non quello meramente conoscitivo della notificazione dell'atto di espropriazione ».

(53) Scrive l'ALLORIO, *op. cit.*, 89 ss.: « strutturalmente l'imposizione si profila di solito come dichiarazione recettizia; per lo scopo stesso cui deve rispondere, essa è rivolta a un destinatario: l'obbligato, o il suo rappresentante. Ciò deve intendersi nel preciso senso, che l'imposizione esiste e opera giuridicamente nella comunicazione che ne vien fatta al destinatario legale; la comunicazione dell'imposizione non va concepita come un elemento che s'aggiunga *ex post* a un atto d'imposizione già in sé perfetto; ma come un atteggiamento essenziale dell'imposizione stessa ». Com'è noto, secondo l'illustre autore, *op. cit.*, 120 nota 130, alla tesi di una « sanatoria della nullità di notificazione dell'atto d'imposizione per effetto del reclamo del contribuente », non si dovrebbe arrivare comunque, anche a prescindere dall'osservazione sopra formulata che « la notificazione dell'atto d'imposizione non è notificazione nel senso tecnico del termine, ma parte integrante della stessa manifestazione negoziale della finanza, avente il carattere di dichiarazione recettizia », ed ap-